



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
Direzione generale del personale e della formazione
Ufficio primo - Affari generali*

Prot. n. 116/1/10014/GM/I

Roma, 11 FEB. 2014

Al Tribunale

di

ROMA

(Rif.to a nota 11982 del 17.10.2013)

All' U.S.B.

Unione Sindacale di Base

Coordinamento Nazionale Giustizia

Via dell'Aeroporto n. 129

ROMA

(Rif.to a nota del 10.10.2013)

Oggetto: Deposito atti processuali e rilascio di copie conformi. Mansioni assistenti giudiziari.

Si riscontrano le note in riferimento, relative all'oggetto, ed al riguardo si rappresenta quanto segue.

La declaratoria mansionistica, relativa al profilo in questione, collocato nell'ambito della seconda area funzionale del nuovo C.C.I. di Amministrazione sottoscritto il 29/07/2010, prevede oltre all'assistenza al magistrato nell'attività istruttoria o nel dibattimento, ulteriori forme di collaborazione di natura giudiziaria (ed anche tecnica, contabile, amministrativa) riguardo alle attività poste in essere dagli specifici profili previsti nella medesima area, unitamente allo svolgimento di attività preparatoria o di formazione degli atti attribuiti alla competenza delle professionalità superiori.

Al di fuori dello specifico contesto dell'assistenza al magistrato, nell'attività istruttoria o dibattimentale, l'impiego dell'assistente giudiziario per il rilascio di copie conformi e la ricezione in deposito degli atti provenienti sia dal giudice che dall'utenza, a parere di questa Direzione Generale, deve essere limitato, nella contingente assenza di altri profili professionali di norma preposti a tali attività, alle sole fattispecie urgenti ed indifferibili.

Al riguardo, la previsione contenuta nell'ultimo periodo dell'art. 6, comma 5 del CCNL -- Comparto Ministeri del 14.09.2007 "*...Ogni dipendente è tenuto, altresì, a svolgere tutte le attività strumentali e complementari a quelle inerenti allo specifico profilo attribuito*" abilita in tal senso l'assistente giudiziario.

Tuttavia, quest'ultima considerazione, non può costituire la premessa per lo svolgimento in via "ordinaria" di mansioni riferibili a profili professionali superiori, quali il cancelliere ed il funzionario giudiziario, alla luce del ridisegnato assetto dei profili professionali, risultante dal nuovo C.C.I. di Amministrazione del 29.07.2010.


IL DIRETTORE GENERALE
Emilia Fagnoli